



STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ARTICOLO I

Costituzione



1. È costituita l'associazione di promozione sociale, denominata **"ASSOCIAZIONE AMA.le IQSEC2 – APS"** (designabile anche come "Associazione AMA.le IQSEC2 Associazione di promozione sociale"), qui di seguito detta "Associazione".

L'Associazione utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione Ente del Terzo Settore (o l'acronimo ETS), all'atto dell'iscrizione al RUNTS".


2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione, che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

4. L'Associazione è volontaria, democratica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, gode di piena autonomia statutaria e gestionale rispetto a qualsivoglia entità soggettiva, ed è retta e disciplinata, oltre che dalle disposizioni di legge in materia di associazioni, dalle norme del presente statuto.

ARTICOLO II

1. L'associazione ha sede a San Pietro Val Lemina -10060 - TO, in via Galileo Galilei n. 7
2. Con delibera del consiglio direttivo, potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.



ARTICOLO III

Finalità e scopi

1. L'Associazione, operando in contesto di assoluta solidarietà persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
 - a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett.a, art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117);
 - b) prestazioni socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett.c, art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117);
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d, art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117);
 - d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale con riguardo alla mutazione genetica **IQSEC2**, affidata ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n.135 (lett.h, art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117)
2. Nell'ambito di tali settori di attività si propone di:
 - a) Raccogliere fondi da devolvere alla ricerca scientifica (o alle sue applicazioni cliniche) sulla mutazione genetica IQSEC2, identificando e finanziando progetti di ricerca in tutto il mondo, promuovendo e incoraggiando una collaborazione mondiale per la citata patologia.
 - b) Diffondere informazioni scientifiche o comunque attinenti alla mutazione IQSEC2, ai pazienti ed ai loro famigliari, al fine di migliorare la conoscenza e il ruolo dei pazienti stessi e dei loro famigliari nel percorso assistenziale, favorire la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel miglioramento della qualità di vita, sostenere la fiducia nella ricerca per trovare nuovi trattamenti nel tempo più breve possibile.



- c) Fornire alle persone affette da IQSEC2 e alle loro famiglie servizi ed orientamento per accedere all'assistenza sociale e socio-sanitari, promuovendo e favorendo la loro integrazione sociale e il miglioramento delle loro condizioni di vita;
- d) promuovere ogni iniziativa volta a favorire il contatto diretto o mediato tra le famiglie dei pazienti affetti da IQSEC2 fornendo loro un concreto sostegno operativo, psicologico e sociale.
- e) promuovere scambi culturali e scientifici, contatti e collaborazioni tra i Gruppi di Ricerca analoghi o convergenti esistenti in Italia e all'Estero, incoraggiando un sempre maggior numero di ricercatori ad indirizzare la loro attività verso lo studio della mutazione IQSEC2;
- f) potenziare i gruppi di Ricerca esistenti in Italia ed all'estero e promuovere l'istruzione di Centri Pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia possibile anche provvedere alla formazione e alla specializzazione di nuove leve di ricercatori, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per i giovani;
- g) stimolare l'intervento e la collaborazione delle Authority, degli enti e delle istituzioni mediante la divulgazione delle conoscenze relative alla mutazione IQSEC2;
- h) costituire una rete di volontariato tra privati ed organismi presenti nel privato sociale al fine di sostenere e promuovere le attività dell'Associazione, aiutare i pazienti e i loro familiari
- i) Fornire supporto alle famiglie con riunioni, scambi di esperienze, creare una banca dati sulla malattia cercando e mettendo in contatto le famiglie con bambini affetti da mutazione genetica IQSEC2.
- j) Informare e sensibilizzare la cittadinanza su mutazione genetica IQSEC2, sulla nascita dell'Associazione, sugli scopi che si prefigge e sulle attività organizzate per il conseguimento delle proprie finalità;
- k) Promuovere e patrocinare iniziative scientifiche (convegni, gruppi di studio, workshop, ecc.) nel campo della disabilità causata dalla mutazione genetica IQSEC2;
- l) Patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto;
- m) Raccogliere fondi atti al finanziamento di tutte le iniziative precedentemente elencate;
- n) Favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze di questa malattia sia attraverso internet che attraverso proprie pubblicazioni;



- o) Raccogliere, per una più ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura di mutazione genetica IQSEC2;
- p) Promuovere la collaborazione con altre associazioni, nazionali ed internazionali, aventi analoghi scopi e finalità.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tale attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. Nel contesto del perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà:

- Svolgere la propria attività, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, fondazioni o altre associazioni o singoli, nonché con tutte le strutture, sia pubbliche che private, deputate alla cura della salute, partecipando anche a progetti convenzionati con Enti Pubblici nazionali e internazionali;
- organizzare corsi di aggiornamento, stage, meeting, tavole rotonde, conferenze, assemblee, dibattiti, incontri, convegni, seminari, formazione al personale scolastico, corsi e momenti formativi per studi connessi ai propri temi istituzionali, al fine di qualificare o adeguare l'esperienza sia lavorativa che di ricerca di quanti operano nel settore;
- ideare e organizzare manifestazioni socio-culturali dirette ad esaltare e o finanziare le attività dell'Associazione stessa, come spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, mostre, concerti, cene benefiche, esposizioni e pubblicazioni, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione di massa;
- favorire, attraverso la sensibilizzazione dei pazienti e dei loro familiari, dei soci e dei volontari, l'apertura di altre sedi in diverse città italiane, anche con la finalità specifica, ove necessario, di sollecitare l'apertura e o sostenere l'esercizio di strutture sanitarie di cura, di riabilitazione e di ricerca;
- compiere quanto di pertinenza con le sue finalità sociali, ponendo in essere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari inerenti ad esse.



5. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO VI

ARTICOLO IV

I soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone che dichiarino di voler contribuire alle finalità di cui all'art. 3 e accettino pienamente gli scopi e i programmi d'azione dell'Associazione, la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati sono vincolati al rispetto del presente Statuto, delle sue eventuali integrazioni e modifiche e delle delibere validamente adottate dagli organi associativi.

ARTICOLO V

Associati ordinari e fondatori

1. Sono associati ordinari i componenti delle famiglie dei pazienti, i pazienti stessi e tutti coloro che, ai sensi del precedente articolo, aderiscono formalmente alle finalità dell'Associazione e scelgono di contribuire concretamente, con il loro ingresso in Associazione, alla realizzazione delle medesime.
2. Sono associati fondatori quanti hanno effettivamente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

ARTICOLO -VI-

Soci onorari

Sono nominati Soci onorari quanti, svolgendo professioni comunque attinenti alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, hanno contribuito, anche grazie al loro prestigio personale e professionale, allo sviluppo di attività sociali e hanno partecipato al raggiungimento degli obiettivi della stessa.



I Soci onorari sono nominati, previa dichiarazione di gradimento degli interessati. dal Consiglio Direttivo su segnalazione del Presidente dell'Associazione.

Ad essi è rilasciata una speciale tessera gratuita permanente.

ARTICOLO VII

Ammissione degli associati

1. La qualifica di associato si acquisisce in seguito alla presentazione da parte degli interessati di un'apposita domanda scritta di associazione accettata dal Consiglio Direttivo.

2. L'adesione non può avere carattere temporaneo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. Agli associati è rilasciata la tessera annuale personale.

ARTICOLO VIII

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, ad esclusione dei soli Soci onorari, sono tenuti a versare annualmente le quote associative di importo non inferiore alla soglia minima periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La qualifica di associato è personale e non è trasmissibile. né in vita né a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili.

3. Gli associati hanno tutti uguali diritti, non essendovi, al riguarda limitazioni di sorta per nessuna categoria o posizione. In particolare hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta

scritta al Presidente e, se in regola col versamento della quota associativa (ad eccezione dei soci onorari), di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio e per delega e di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Essi sono tenuti a un comportamento socialmente ed eticamente corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi estranei all'Associazione.

5. La qualifica di associato si perde per:

- recesso;

- decesso;

- mancato pagamento quota associativa

- esclusione a seguito di delibera Consiglio Direttivo in presenza di gravi motivi.

6. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

7. Il Consiglio Direttivo procede entro il primo mese di ogni esercizio sociale alla revisione della lista degli associati.

8. Ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, con effetto immediato, perdendo ogni diritto nei confronti dell'Associazione stessa.

ARTICOLO IX

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati

- l'Organo di controllo

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente e il Vice Presidente;

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.





ARTICOLO X

Assemblea degli associati

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni comunicando agli associati sede, data, ora e ordine del giorno. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo di posta ordinaria, fax o messaggio di posta elettronica e inviata agli indirizzi, recapiti e indirizzi informatici, comunicati per iscritto agli associati alla segreteria dell'Associazione.
2. Hanno diritto di intervento e di voto, sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria, tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. I soci ordinari e fondatori devono anche essere in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
3. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento all'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e che esprime il voto.
4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto annuale.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio consuntivo o rendiconto annuale corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di controllo; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'eventuale ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
 - delibera sull'eventuale ricorso degli associati esclusi;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o posti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

6. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

7. L'Assemblea è convocata dal Presidente, qualora lo ritenga opportuno o qualora almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta, specificando gli argomenti da trattare.

8. L'Assemblea ordinaria si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50 per cento degli associati. Trascorse almeno 24 ore da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

9. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione e, in questo caso, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'Assemblea straordinaria è convocata anche per la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo e, in questi casi, deve essere deliberare con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

10. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o dal consigliere con maggiore anzianità di carica.

12. Il Presidente nomina un segretario il quale redige il verbale della riunione.

ARTICOLO XI

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea degli associati fra tutti gli associati ordinari e fondatori ed i Soci onorari. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e sono rieleggibili, elegge il Presidente e il Vice Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo viene convocato su richiesta di uno dei membri o del Presidente mediante fax, posta ordinaria o elettronica o, nei casi più urgenti, via telefono con preavviso di



almeno sette giorni comunicando sede della riunione, data, ora e ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale sintetico da inviarsi in copia alla segreteria dell'Associazione, la quale provvederà a fornire copia agli associati su loro richiesta.

4. Sono consentiti la partecipazione e l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere e che partecipa e che esprime il voto.
5. Il Consiglio Direttivo coordina e dirige lo svolgimento delle attività dell'Associazione dando esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per statuto siano riservati all'Assemblea dei soci.

6. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo o, laddove ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- deliberare il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

7. Il Consiglio Direttivo potrà con apposita delibera delegare al Presidente dell'Associazione i poteri di ordinaria amministrazione.





ARTICOLO XII

Il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente decade dalla carica qualora non ottemperi ai suoi doveri. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Vigila sull'osservanza delle norme dello Statuto;
- c) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- e) Propone al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e del Tesoriere, anche esterno all'Associazione.
- f) Verifica e sottoscrive i verbali delle riunioni degli organi collegiali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Il Segretario:

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni stesse;
- d) predispone il materiale e la documentazione necessaria all'attività degli organi collegiali;



e) esplica ulteriori compiti di carattere tecnico e operativo affidatigli di volta in volta dal Presidente.

Il Tesoriere:

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- a) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo;
- b) predispone lo schema del rendiconto consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di febbraio;
- c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- d) provvede autonomamente alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del Presidente,
- e) partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO XIII

Organo di controllo

1. L'assemblea nomina l'Organo di controllo dell'Associazione, nella forma di uno o tre Revisori dei conti.
2. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione



legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, nel caso di obbligo o di volontaria redazione di quest'ultimo.

Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Tali indicazioni diventeranno operative solo al verificarsi delle condizioni indicate dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

ARTICOLO XIV

Prestazioni degli associati

1. Le prestazioni fornite dagli associati nei confronti dell'Associazione e le cariche associative non sono in alcun modo retribuite e sono, pertanto, gratuite.
2. In deroga alla statuizione del comma 1, l'Assemblea può deliberare la corresponsione di un compenso ai componenti (o al componente) l'Organo di controllo.

ARTICOLO XVI

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio sociale e dovrà essere corredata dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo.
3. Il bilancio sarà soggetto a pubblicità e depositato ai sensi di legge.

4. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
5. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione approverà un bilancio sociale.

ARTICOLO XVII

Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche

- competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO XVIII

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità indicate nel presente statuto.
2. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento



l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione il patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del terzo settore (di cui all'Art. 45, comma 1 del codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.
4. Il suddetto parere è reso entro 30 gg dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con Raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuto in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dalla operatività del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Peypit Mea

